

VISTO il decreto legislativo 08 aprile 2010, n. 61, (Tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'articolo 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88) e, in particolare l'articolo 14, comma 11, che consente alle regioni, su proposta dei consorzi di tutela dei vini e sentite le organizzazioni professionali di categoria, di prevedere lo stoccaggio dei vini in modo da permettere la gestione dei volumi di prodotto disponibili, tutto ciò al fine di migliorare o stabilizzare il funzionamento del mercato dei vini, comprese le uve, i mosti da cui sono ottenuti, e di superare squilibri congiunturali;

RICHIAMATO il decreto del 17 luglio 2009 del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali (Riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Prosecco», riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Conegliano Valdobbiadene - Prosecco» e riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Colli Asolani - Prosecco» o «Asolo - Prosecco» per le rispettive sottozone e approvazione dei relativi disciplinari di produzione.);

VISTO il decreto del 16 dicembre 2010 del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali riguardante le disposizioni applicative del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, relativo alla tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, per quanto concerne la disciplina dello schedario viticolo e della rivendicazione annuale delle produzioni;

CONSIDERATO che con decreto del 22 marzo 2012 del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Consorzio di tutela della DOC "Prosecco" è stato riconosciuto ai sensi dell'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 61/2010 ed incaricato di svolgere le funzioni previste dai commi 1 e 4 del medesimo articolo, per la denominazione "Prosecco";

RICHIAMATA la deliberazione giuntale del 13 settembre 2012, n. 1585, con cui è stato disposto, su richiesta del Consorzio di tutela della denominazione di origine controllata "Prosecco", e fino al 31 luglio 2013, lo stoccaggio del 10 per cento del prodotto ottenuto dalla vendemmia 2012 atto ad essere designato con la DOC "Prosecco", ai sensi dell'articolo 14, comma 11, del decreto legislativo 61/2010;

ATTESO che con la medesima deliberazione regionale è stato stabilito che su istanza motivata del Consorzio di tutela della denominazione di origine controllata "Prosecco", il prodotto potrà essere svincolato parzialmente o totalmente dallo stoccaggio anche prima della data del 31 luglio 2013;

VISTA la nota del 16 gennaio 2013, prot. n. 3171 del 17 gennaio 2013, con la quale il Consorzio di tutela della denominazione di origine controllata "Prosecco" ha chiesto alle Regioni Friuli Venezia Giulia e Veneto di adottare i provvedimenti necessari al fine di rendere disponibili, a far data dal 1° febbraio 2013, i vini atti alla produzione di Prosecco DOC ottenuti nella vendemmia 2012, già sottoposti a stoccaggio;

ATTESO che il Consorzio ha motivato la richiesta sulla scorta dei dati favorevoli relativi all'andamento degli imbottigliamenti nell'ultimo quadrimestre, riportati nella relazione del Centro Interdipartimentale di Ricerca per la Viticoltura ed Enologia dell'Università di Padova (CIRVE) del 10 gennaio 2013, i quali evidenziano un trend positivo nella richiesta del prodotto rispetto ai volumi attualmente disponibili per la commercializzazione;

RITENUTA accoglibile la richiesta formulata dal Consorzio di sblocco dei vini Prosecco DOC sottoposti a stoccaggio, al fine di raggiungere un'evoluzione dell'offerta certificata compatibile con le dinamiche della domanda, tendendo così all'equilibrio del prezzo medio del vino Prosecco DOC ;

CONSIDERATO che la Regione del Veneto ha in corso di adozione analogo provvedimento;

VISTO lo Statuto di autonomia;

Su proposta dell'Assessore regionale risorse rurali, agroalimentari e forestali,

la Giunta regionale, all'unanimità,

DELIBERA

1. Per le motivazioni espresse in premessa, di accogliere, d'intesa con la Regione del Veneto, la richiesta del Consorzio di tutela della denominazione di origine controllata "Prosecco" di svincolare dal 1° febbraio 2013 i vini atti alla produzione di Prosecco DOC, ottenuti nella vendemmia 2012, e sottoposti allo stoccaggio temporaneo del 10 per cento con deliberazione giuntale del 13 settembre 2012, n. 1585.
2. Di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE